

19 LUG. 2019

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea ORDINARIA dei soci

Il giorno 02 del mese di luglio dell'anno 2019 alle ore 21:00 presso la sede sociale a Soliera (MO) in via Mercalli, 50 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "NUOVO CIRCOLO ARCI SARNO RIGHT".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 28/06/2019, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo, pertanto è andata deserta.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle norme contenute nella Codice del Terzo Settore e variazione della denominazione;
- 2) Approvazione dello Statuto.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Jessica Morselli, la quale chiama alle funzioni di Segretario il socio Vilmer Sala.

Il Presidente rileva quindi che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma dell'art. 12 dello statuto vigente, infatti i soci presenti e rappresentati corrispondono a n. 11 su un totale di soci iscritti al libro soci di n.200.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, ed in particolare evidenzia che si è reso necessario adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e successive modificazioni, ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel futuro Registro Unico del Terzo Settore, e per mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Tra queste nuove norme è previsto l'obbligo di aggiungere alla denominazione l'acronimo

APS o le parole intere Associazione di Promozione Sociale; pertanto l'assemblea delibera che la nuova denominazione sia:

**"NUOVO CIRCOLO ARCI SARNO RIGHI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

abbreviabile in

NUOVO CIRCOLO ARCI SARNO RIGHI APS

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il presidente dà lettura dello statuto nella sua versione integrale che viene messo ai voti; l'assemblea all'unanimità approva.

Il presente verbale e l'allegato statuto, saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Il Presidente, legale rappresentante, Sig MORSELLI JESSICA è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire in esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registrazione, così come previsto dall'art. 82, rispettivamente ai commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto il "NUOVO CIRCOLO ARCI SARNO RIGHI" è regolarmente iscritta nel registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale N.4606, con atto di iscrizione Regionale n. 7881 del 25/06/2015.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22,00

Il Segretario

Eda Kilun

Il Presidente

Morselli Jessica

NUOVO CIRCOLO ARCI
SARNO RIGHI
Via Mercalli, 50 - 41019 LIMIDI (MO)
Cod. Fisc. 90038170362
Tel. 347 1448979
E-mail: arci.limidi@gmail.com

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrazione n. 1119 del 19 LUG 2019
Cl. n. 3
Controfirmato da MORSELLI JESSICA
(Firma su delega del Direttore Provinciale)



ALLEGATO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del Codice del Terzo Settore D.lgs.117/2017, e successive modificazioni, è costituita un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata:

"NUOVO CIRCOLO ARCI SARNO RIGHI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Essa ha sede nel comune di Soliera, in frazione di Limidi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune ed è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa aderisce all'ASSOCIAZIONE ARCI sia nazionale sia locale obbligandosi a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale nonché ad adottarne la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi a Enti di promozione sociale e simili sia nazionali che locali e chiedere l'iscrizione in particolari albi.

FINALITA'

ART. 2 - L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lsg.117/2017, e successive modificazioni, in particolare nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della**

- **pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;**
- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.**

L'Associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi.

Essa non ha alcun fine di lucro, e' quindi escluso qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci.

Intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini culturali e sociali per un miglioramento della qualità della vita della comunità solierese e nello specifico della frazione di Limidi: dai bambini agli anziani e delle loro famiglie, a beneficio della collettività tutta.

Si prefigge i seguenti scopi:

- sostenere le famiglie offrendo loro uno spazio di aggregazione e socialità;
- creare un centro aggregativo- ricreativo per animare la frazione;
- sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero;
- promuovere la cultura e l'aggregazione tra i bambini, tra i ragazzi, gli adulti e gli anziani;
- promuovere il benessere della persona e sostenere la collettività, evitando così situazioni di difficoltà e solitudine;
- favorire il contatto sociale e lo scambio di esperienze.

ART. 3 - Al fine di conseguire l'oggetto sociale, l'Associazione si propone di:

- gestire spazi ricreativi e culturali per soci e collettività;
- organizzare attività ricreative e di intrattenimento per anziani e adulti;
- organizzare spazi ed eventi per bambini e ragazzi;
- organizzare direttamente, o in collaborazione con altre associazioni, manifestazioni, eventi di carattere ludico-ricreativo, sociale e culturale;

- organizzare corsi e laboratori, quali , ad esempio, corsi di lingue, di ballo, tornei di carte e tombola per i soci ;
- organizzare viaggi e gite sociali;

L'associazione potrà collaborare con altre associazioni o enti pubblici e privati, aventi scopi analoghi ai propri.

ART. 4 – L'associazione aderendo all' ASSOCIAZIONE ARCI, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti degli associati iscritti o partecipanti, attività di:

- somministrazione di alimenti e bevande,
- organizzazione e cessione viaggi e soggiorni turistici,
- cedere anche a terzi, in via marginale, le proprie pubblicazioni.

ART. 5 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 6 – L'associazione, in via marginale e senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

ART. 7 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, e potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro svolte sotto qualsiasi forma contrattuale

prevista dalla norma vigente; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro; non si considera "volontario" l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

SOCI

ART. 8- Il numero dei soci è illimitato, possono aderire all'associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'ente e sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o a un suo delegato, il quale deve pronunciarsi per il diniego entro 15 giorni; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'adesione a socio si perfeziona con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci, a cura del Consiglio direttivo.

Tutti i soci iscritti nell'elenco soci e in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali; i soci maggiorenni hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega nella misura massima di una delega per socio.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 9 - I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera e/o delle quote annuali, entro il 31 marzo di ogni anno;
- b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere ESCLUSI per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- c) Quando in qualunque modo arrechino danni materiali e morali al circolo;
- d) Quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Il socio che non rinnovi la propria adesione associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, e dopo i dovuti solleciti anche effettuati in forma collettiva, verrà escluso da socio senza ulteriore formalità.

L'esclusione di cui agli altri punti è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 10- La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni e da proventi derivanti da attività sociali.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, nè pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile.

L'associazione, per lo svolgimento delle attività, si avvarrà prevalentemente dell'apporto volontario e gratuito dei propri soci, ma potrà avvalersi anche di collaboratori, soci e non soci, remunerando le prestazioni secondo le normali forme di retribuzione consentite dalla legge.

ART. 11 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA-CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)

ART. 12 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico - finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compreso l'affissione nella bacheca della sede sociale. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente il luogo, la data e l'ora e della seconda convocazione, comunque in giorno diverso fissato per la prima convocazione.

Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. (almeno da un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

ART. 13 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero

degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 14 - L'assemblea in forma straordinaria, convocata per la modifica dello Statuto dell'associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il quorum costitutivo e deliberativo di all'art. 20 del presente statuto.

ART. 15 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri scelti tra i soci. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e un Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza, per garantire una corretta amministrazione e trasparenza nella gestione dell'associazione. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Redigere annualmente e in tempo utile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- Deliberare sulla richiesta di iscrizione in specifici albi di settore o a nuove associazioni nazionali o federazioni nazionali;
- Definire le attività secondarie e strumentali ai sensi delle norme vigenti;
- Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Stabilire d'anno in anno l'importo delle quote associative;
- Tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;

- Delegare i suoi poteri a singoli Consiglieri.

ART. 17 – Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica e il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, se non conferisce idonea delega a terzi, egli ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato del Presidente, le sue mansioni e responsabilità spettano automaticamente al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19 - COLLEGIO SINDACALE

E' possibile prevedere la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 20 - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini generali di pubblica utilità ovvero a Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni del Codice del Terzo settore nonché i regolamenti sia Nazionali sia Regionali degli enti di appartenenza.

Il segretario

Solo Vilma

Il presidente

Morselli
NUOVO CIRCOLO ARCI
SARNO RIGHI
Via Mercalli, 50 - 41019 LIMIDI (MO)
Cod.Fisc. 90036170362
Tel. 347 1448979
E-MAIL: arci.limidi@gmail.com